

K.M. Baker, *Costituzione*, in F. Furet, M. Ozouf, *Dizionario critico della Rivoluzione francese*, Bompiani, Milano, 1988, pp. 474-488.

François Furet ~ Mona Ozouf

DIZIONARIO CRITICO DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE

con la collaborazione di:

Bronislaw Baczko, Keith M. Baker, Louis Bergeron, David D. Bien,
Massimo Boffa, Gail Bossenga, Michel Bruguière,
Yann Fauchois, Luc Ferry, Alan Forrest, Marcel Gauchet,
Gérard Gengembre, Joseph Goy, Patrice Gueniffey,
Ran Halévi, Patrice Higonnet, Bernard Manin, Pierre Nora,
Philippe Raynaud, Jacques Revel, Denis Richet, Pierre Rosanvallon.

edizione italiana a cura di Massimo Boffa

Bompiani



COSTITUZIONE

Tra rivoluzione e costituzione all'inizio c'era un legame fondamentale. L'Assemblea nazionale, non appena si era dichiarata rappresentante della nazione sovrana, insistendo sul fatto che era stata "chiamata a stabilire la costituzione del regno, a operare la rigenerazione dell'ordine pubblico e a mantenere i veri principi della monarchia", s'impegnò con il giuramento della Pallacorda a restare riunita "fino a quando la costituzione del regno fosse stabilita e poggiata su solide basi". Dopo aver osato così sfidare l'autorità regia, condensando in modo drammatico parecchi decenni di proteste contro un governo arbitrario e contro ministri dispotici, l'Assemblea definì scopo essenziale della sua azione rivoluzionaria l'instaurazione di un ordine costituzionale stabile. Tuttavia, l'opera consistente nello "stabilire" la costituzione francese si sarebbe rivelata estremamente problematica. A differenza della rivoluzione americana nella quale la creazione di un ordine costituzionale stabile fu l'effettivo risultato dell'affermazione della volontà rivoluzionaria, la rivoluzione francese si è caratterizzata per l'esistenza di un crescente fossato tra rivoluzione e costituzione; e in esso andavano a frantumarsi tutti gli sforzi per condurre il movimento rivoluzionario a trovare un'espressione costituzionale definitiva. È impossibile seguire in poche pagine le vicissitudini dell'intera serie di costituzioni redatte, adottate, sospese, applicate e violate nei dieci anni che vanno dal giuramento della Pallacorda all'adozione nel 1799 di un nuovo testo con il quale Napoleone Bonaparte pretese ancora una volta di terminare la rivoluzione francese. Ci limiteremo dunque a trattare i seguenti punti: il carattere incerto dell'idea di costituzione alla vigilia della rivoluzione, la definizione radicale data a questa parola dai teorici del 1789, e le conseguenze di questa definizione sulla dinamica rivoluzionaria.

Che cosa significava "stabilire" la costituzione del regno? Malgrado la determinazione manifestata da coloro che prestarono il giuramento della Pallacorda, quest'atto non era privo di ambiguità. Indubbiamente esso annunciava la fine del governo dispotico, e la sostituzione di un ordine legale stabile e prevedibile al disordine e all'incertezza che derivavano dall'esercizio tirannico di una volontà arbitraria. Ma poiché una costituzione è per definizione qualcosa di fisso e di stabile, l'espressione "fixer la constitution" è un pleonismo. Se vi è una costituzione del regno, essa per definizione è stabilita; se non è stabilita, ne risulta necessariamente che non è una costituzione.

COSTITUZIONE

Quindi parlare di "stabilire" la costituzione non risolveva la questione essenziale: con quel termine s'intendeva affermare che esisteva una costituzione che bisognava preservare e difendere, o al contrario che non vi era costituzione e che bisognava crearla? Su questo problema, i deputati degli Stati generali, così come i *cahiers de doléances* che costoro portavano a Versailles, restavano divisi. Quando avevano discusso di una costituzione nelle settimane precedenti al giuramento della Pallacorda, i deputati della nobiltà, incapaci di trovare un accordo sulla questione, avevano usato verbi come "stabilire" ("établir"), "ristabilire", "conservare", "darsi"; quelli del Terzo Stato avevano preferito "fondare", "dare", "porre [le basi]", "fare", "preparare", "fare entrare in vigore". Tuttavia, in rapporto a questi termini, il verbo "fixer" del giuramento della Pallacorda restava relativamente vago: si poteva intenderlo sia nel senso conservatore di "ristabilire" o di "conservare" (cosa che presupponeva l'esistenza di una costituzione da preservare e da rafforzare), sia nel senso più radicale di "instaurare", "dar(si)" o "fare" (cosa che presupponeva che non vi fosse ancora una costituzione e che occorresse crearla).

Dunque il problema politico centrale dei decenni prerivoluzionari, quello dell'esistenza o della non esistenza di una costituzione tradizionale della monarchia, non fu risolto dal giuramento della Pallacorda e spettò all'Assemblea nazionale il compito di risolverlo. Il dibattito su questo punto era stato avviato in modo esplicito durante le lotte dei decenni 1750 e 1760. I teorici del parlamento, sulla scia del temibile Le Paige e delle sue *Lettres historiques*, avevano combattuto il dispotismo ministeriale invocando l'esistenza di una costituzione monarchica tradizionale: in essa l'esercizio arbitrario dell'autorità regale era reso impossibile grazie all'esistenza di leggi fondamentali e di una responsabilità giuridica dei magistrati cui spettava la registrazione e la verifica degli editti reali. Il critico più eloquente di questa concezione fu Mably; con la sua confutazione storica della teoria parlamentare, assestò un colpo fatale all'idea che esistesse un ordine costituzionale duraturo e rivelò invece l'esistenza di un campo instabile, caratterizzato da alternanze brutali tra anarchia e dispotismo. Il secondo volume delle *Observations sur l'histoire de France* di Mably, completato nel contesto del colpo di stato di Maupeou e pubblicato mentre infuriava il grande dibattito prerivoluzionario sulla convocazione degli Stati generali, traeva conclusioni esplicite da questa lettura della storia di Francia: i francesi non avevano costituzione perché non erano ancora stati in grado di manifestare una volontà politica costante, necessaria a stabilire le forme della loro esistenza politica e a preservare la loro libertà.

Man mano che si aggravavano i conflitti sulla natura e i limiti del potere reale, che erano all'origine della convocazione degli Stati generali, il dibattito politico tra Le Paige e Mably trovò un'eco sempre maggiore, come testimoniano i libelli prerivoluzionari. In questa nuova discussione, un'ambiguità supplementare, legata all'uso che si faceva nel XVIII secolo della parola "costituzione", esasperò nuovamente le passioni politiche: quelli che ritenevano la Francia priva di costituzione tendevano a sottolineare la necessità di stabilire un ordine politico che limitasse l'esercizio arbitrario del potere; coloro che invocavano una costituzione già istituita facevano uso del termine in un senso più ampio e vi includevano l'esistenza necessaria di una società suddivisa in ordini e stati (da qui la loro rappresentanza separata e paritetica negli Stati generali). Sieyès profitò molto efficacemente di questa ambiguità in *Che cosa è il Terzo Stato?*: "Sei mesi fa... era un solo grido per tutta la

Francia: non avevamo costituzione e chiedevamo di formarne una. Oggi non solo abbiamo una costituzione, ma se si deve credere a quel che dicono i privilegiati, essa racchiude due disposizioni fondamentali. La prima, è la *divisione per ordini* dei cittadini; la seconda è la *parità d'influenza* di ogni ordine nella formazione della volontà nazionale."

Qual era dunque la definizione di una costituzione? Durante tutto il XVIII secolo i dizionari avevano oscillato tra due significati generali. Il primo metteva l'accento sull'attività di istituzione e di fondazione, in accordo con l'uso originale della parola nel diritto romano e nel diritto canonico (era allora inteso nel senso delle leggi e degli ordinamenti degli imperatori, dei papi, dei re o degli alti dignitari della chiesa, o anche della costituzione di una rendita o di una dote). Il secondo significato insisteva sulla sistemazione, il modo di esistere o la disposizione di un'entità qualsiasi (costituzione del mondo o costituzione del corpo umano). Ad eccezione degli usi derivati dal diritto romano, le definizioni più specificatamente politiche del termine appaiono solo tardivamente nei dizionari, sempre a seguito dell'evoluzione della lingua. Ma la stessa ambiguità tra i due sensi d'istituzione e di ordine si ritrova anche negli autori politici sui quali i dizionari si sarebbero alla fine basati. Montesquieu, secondo l'uso inglese, diede alla parola "costituzione" una nuova centralità nelle concezioni politiche del XVIII secolo, ma privilegiandone il secondo senso, quello dell'ordine di un'entità, a spese del primo, quello della sua instaurazione. Nello *Spirito delle leggi*, "costituzione" è l'equivalente moderno della *politeia* aristotelica, il termine che serve a descrivere l'ordine fondamentale di uno stato, il modo di esistere politico di una nazione o di un popolo, la disposizione essenziale degli elementi o dei poteri che entrano nella composizione di una forma di governo. È ancora con Montesquieu che l'Inghilterra diventa il *locus classicus* della discussione del problema costituzionale, caso esemplare in cui l'ordine politico è una struttura fissa e duratura (poiché la sua stabilità non è necessariamente legata al carattere scritto della costituzione), nella quale le forme e le funzioni delle varie parti costitutive sono chiaramente delimitate e concorrono alla preservazione della libertà. Da questo punto di vista l'analisi del governo inglese condotta da Montesquieu – completata da autori quali Delolme, Blackstone e John Adams – doveva fornire un modello al Comitato costituzionale dell'Assemblea nazionale nel 1789.

Ma un modello del genere poteva essere imitato? Una nazione poteva ispirarsi così strettamente a un'altra per redigere la propria costituzione? Per ottenere questo, occorreva operare uno slittamento semantico, occorreva che il senso di costituzione come atto di istituzione o di fondazione avesse il sopravvento nel suo senso di ordine esistente. Occorreva anche riuscire a chiarire maggiormente ciò che si intendeva per costituzione di un governo, in rapporto a quella di uno stato, di un popolo, di una società o di una nazione, tutte nozioni che Montesquieu aveva invocato senza molta precisione. Su questi due punti, le tesi essenziali vennero dai teorici della scuola del *diritto naturale*, più esattamente da Vattel e da Rousseau.

Nel suo *Diritto delle genti* (1758), Vattel offre una chiara definizione della costituzione come forma di governo istituita da una società o da una nazione al fine di assicurarsi i vantaggi dell'associazione politica, da cui consegue che

"la nazione è nel pieno diritto di formare da sé la propria costituzione, di mantenerla, di perfezionarla, e di regolare secondo la propria volontà tutto ciò che concerne il governo, senza che nessuno possa con giustizia impedirlo". Questo linguaggio si ritrovò ben presto in altre opere influenti, tra cui l'edizione svizzera dell'*Encyclopédie* pubblicata da Barthélemy de Félice, e nella sezione dell'*Encyclopédie méthodique* dedicata all'*Economie politique et diplomatique*, dovuta a Jean-Nicolas Demeunier (che più tardi avrebbe svolto un ruolo attivo nei dibattiti costituzionali all'Assemblea nazionale). Ma la tesi di Vattel fu sviluppata in un senso molto più radicale da Rousseau nel *Contratto sociale*.

Respingendo le implicazioni naturaliste dell'analogia tradizionale tra costituzione del corpo umano e costituzione dello stato, il *Contratto sociale* sottolinea che, mentre la prima è opera della natura, la seconda è artificiale. È un'invenzione politica, puro prodotto della volontà della nazione, un atto d'istituzione mediante il quale il popolo sovrano crea la sua forma specifica di governo. Quest'atto d'istituzione non viene però compiuto una volta per tutte. Una volta stabilita la costituzione per decisione del "popolo riunito", l'istanza sovrana deve tuttavia radunarsi a intervalli regolari per manifestare la propria forza e la propria presenza. In quei momenti, in cui si manifesta la presenza immediata dell'essere politico supremo, gli effetti della costituzione si trovano sospesi: "Nell'istante in cui il popolo è legittimamente riunito in corpo sovrano, ogni giurisdizione del governo cessa: il potere esecutivo è sospeso, e la persona dell'ultimo cittadino è altrettanto sacra e inviolabile di quella del primo magistrato, perché dove si trova il rappresentato non vi sono più rappresentanti". Da questa tesi deriva che la costituzione dello stato non dipende solamente da un atto d'istituzione originario, ma anche da una perpetua riaffermazione di questo atto. Stabilito che "non vi è nello stato nessuna legge fondamentale che non si possa revocare, neppure il patto sociale", la costituzione resta in vigore solo fintanto che è l'espressione diretta della volontà generale.

Le implicazioni di questo volontarismo radicale furono del tutto chiarite da Sieyès in *Che cosa è il Terzo Stato?*. Sieyès infatti prese di mira il senso tradizionale di "costituzione" intesa come un ordine sociale e politico inerente alla natura stessa delle cose, e gli sostituì in modo durevole il significato dell'istituzione di un governo. Nella sua confutazione delle tesi dei privilegiati in favore dell'uso tradizionale del termine, Sieyès fu portato ad affermare l'esistenza della nazione in quanto ultima realtà politica, immediatamente presente e anteriore a ogni forma costituzionale. "La nazione esiste prima di tutto, essa è all'origine di tutto. La sua volontà è sempre legale, è la legge stessa." Stabilito ciò, era impossibile sostenere che la nazione fosse legata da disposizioni sociali o politiche preesistenti, in nome di una costituzione anteriore. "Una nazione è indipendente da qualsiasi forma; ed è sufficiente che la sua volontà appaia, perché ogni diritto positivo cessi davanti a essa come davanti alla sorgente e al signore supremo di ogni diritto positivo": parole forti, dirette contro i fautori di una costituzione tradizionale della monarchia francese, e tuttavia cariche di pesanti minacce verso i loro avversari, che volevano instaurare una costituzione nuova. I rivoluzionari avrebbero scoperto che la concezione della sovranità nazionale necessaria alla distruzione dell'ordine antico non sarebbe bastata per difendere il nuovo ordine. Tra rivoluzione e costituzione, ancora prima che l'una o l'altra fossero state compiute, Sieyès apriva uno spazio concettuale.

La costituzione era da restaurare o da creare? Su questo interrogativo, i deputati erano arrivati a Versailles con mandati contraddittori, come dimostra Clermont-Tonnerre, parlando il 27 luglio 1789 in nome del Comitato costituzionale: "I nostri committenti vogliono la rigenerazione dello stato; ma gli uni l'attendono dalla semplice riforma degli abusi e dalla restaurazione di una costituzione che esiste da quattordici secoli... Altri hanno considerato il regime sociale esistente come talmente viziato, che hanno richiesto una nuova costituzione e, a eccezione del governo e delle forme monarchiche, che sono predilette e rispettate nel cuore di tutti i francesi... vi hanno dato tutti i poteri necessari per creare una costituzione..." Seguendo in ciò una strategia proposta da Mounier, il Comitato cercò di ridurre al massimo queste divergenze, sottolineando la tradizionale devozione dei francesi alla monarchia come forma di governo scelta storicamente e dimostrando d'altra parte che essi erano unanimi nel voler perfezionare l'opera della storia mediante l'istituzione di un ordinamento di governo stabile, nel quale i diversi poteri fossero chiaramente separati, e fossero fissati dei limiti alle loro rispettive prerogative.

Questo tentativo di compromesso si ritrova nel modo in cui il Comitato considerò la questione di una dichiarazione dei diritti. Clermont-Tonnerre, riferendosi ai *cahiers de doléances*, dichiarò che l'auspicio di una simile dichiarazione era l'unica differenza "tra i *cahiers* che desiderano una nuova costituzione, e quelli che non richiedono altro che la restaurazione di quella che essi considerano la costituzione esistente". È per questo che il Comitato propose di includere la dichiarazione a titolo di preambolo alla costituzione, ma rifiutò di farne testo separato: un modo per soddisfare coloro che richiedevano una Dichiarazione dei diritti, senza spaventare coloro che temevano le conseguenze di un'imitazione dell'esempio americano e non volevano che si affermassero i principi astratti di libertà e di uguaglianza. Ma quando, nell'agitazione dei primi giorni d'agosto, l'Assemblea arrivò finalmente a discutere della Dichiarazione dei diritti, gli sforzi di compromesso vennero lentamente ma drammaticamente rimessi in discussione. Una linea di demarcazione divise coloro che volevano ritornare ai principi fondamentali e coloro che preferivano rivolgersi subito verso il "diritto positivo proprio di un grande popolo, unito da quindici secoli". Quando, in quello stesso 4 agosto, l'Assemblea decise quasi all'unanimità che la costituzione sarebbe stata preceduta da una Dichiarazione dei diritti, si allontanava in modo decisivo dall'idea di una costituzione da preservare e optava nettamente per l'idea di una costituzione da creare. Per di più, dopo le deliberazioni conseguenti agli avvenimenti della notte del 4 agosto, i deputati passarono rapidamente alla redazione di una Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, prima di affrontare la costituzione stessa. Il lavoro costituzionale dell'Assemblea sarebbe cominciato con l'affermazione di principi fondamentali.

Ma quali principi? Tre articoli della Dichiarazione erano destinati esplicitamente a "stabilire" la costituzione francese. Ma ciascuno di essi conteneva qualche ambiguità, e non erano del tutto compatibili tra loro. L'articolo 16, "Qualsiasi società in cui la garanzia dei diritti non sia assicurata, e la separazione dei poteri non sia determinata, non possiede una costituzione", era l'espressione moderata di una fondamentale preoccupazione prerivoluzionaria: limitare l'esercizio arbitrario del potere attraverso una protezione legale dei diritti e una chiara separazione dei poteri. Se ciò poteva significare che la

Francia fino a quel momento era stata priva di una costituzione nel pieno senso della parola, si accordava tuttavia con la proposta del Comitato costituzionale di edificare i baluardi della libertà sulle fondamenta storiche dell'antica monarchia, ispirandosi al modello inglese. Ma siccome questo articolo lasciava nell'incertezza la definizione precisa dei poteri da separare, oltre che la natura della loro separazione, non era incompatibile neppure con la nozione rousseauiana della divisione tra potere legislativo e potere esecutivo come condizione fondamentale dell'esercizio della volontà generale. Quest'ultima interpretazione, inoltre, si trovava incoraggiata dalla formulazione esplicitamente rousseauiana dell'articolo 6 della Dichiarazione: "La legge è l'espressione della volontà generale".

Quest'ultimo articolo sembrerebbe implicare chiaramente la necessità di creare una costituzione che assicuri l'espressione diretta della volontà generale. Ma la difficoltà sorgeva con questa aggiunta: "Tutti i cittadini hanno diritto a concorrere personalmente o mediante i loro rappresentanti alla sua formazione." Come interpretare l'affermazione della volontà generale, se vi era ammessa la possibilità di una rappresentanza, così chiaramente respinta da Rousseau? L'ambiguità su questo punto era lontana dall'essere dissipata dalla formulazione poco vigorosa del principio della sovranità della nazione contenuto nell'articolo 3 della Dichiarazione: "Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa." Ora, affermare che il "principio" di ogni sovranità risiede nella nazione non significa necessariamente asserire che l'esercizio della sovranità emana direttamente dalla nazione in quanto tale, come sottolineava Duquesnoy. "L'articolo 3 afferma che il principio di ogni sovranità risiede nella nazione; questo non è esatto. Bisognava dire: 'Ogni sovranità risiede nella nazione.' È evidente, infatti, che se la nazione ha soltanto il principio della sovranità [c'è una sovranità] che non è quella della nazione e che emana solamente dalla sua, il che è altrettanto pericoloso e falso." La formulazione accettata dall'Assemblea nascondeva la differenza tra la versione forte, rousseauiana, del principio della sovranità nazionale che era quella dei suoi membri più radicali e la versione più debole che preferivano i moderati capeggiati da Mounier.

Così quando, alla fine di agosto e all'inizio di settembre 1789, i deputati arrivarono finalmente a dibattere gli articoli preliminari della costituzione elaborati dal Comitato, restavano in sospenso un certo numero di problemi fondamentali. L'Assemblea aveva fatto propri i principi della sovranità della nazione e della volontà generale, ma la loro interpretazione era lontana dall'essere chiara; essa aveva definito la costituzione come uno strumento che serviva a realizzare la separazione dei poteri, ma senza precisare come quest'ultima doveva avvenire. Inoltre non aveva ancora detto chiaramente se "stabiliva" la costituzione francese temperando una monarchia esistente o se creava una nuova costituzione sulla base di principi fondamentali. Nella discussione sul primo articolo della costituzione - "il governo francese è un governo monarchico" - i deputati si trovarono divisi non solo sulla natura del governo monarchico in Francia, ma anche sulla natura del loro stesso ruolo nella definizione di un simile governo. Per alcuni restava il fatto che "quando ci hanno mandati agli Stati generali, non ci hanno detto: 'Farete una nuova costituzione', ma 'Rigenererete quella vecchia'; 'Non direte che state erigendo il nostro governo a stato monarchico, ma confermerete la nostra antica

monarchia". Altri, invece, insistevano sul fatto che erano stati inviati, in quanto rappresentanti di una nazione sovrana, per esercitare la totalità del potere costituente di questa nazione, "per fare la costituzione". Il famoso dibattito sul veto del re sistemò finalmente la questione. Sotto la pressione dei fautori di una sovranità nazionale concepita sul modello rousseauiano, i portavoce del Comitato costituzionale non poterono attenersi alla loro posizione intermedia. L'idea secondo la quale la Francia possedeva una forma tradizionale di governo nella quale si trovavano almeno gli elementi di una costituzione – di cui un documento scritto poteva ormai perfezionare e fissare i principi – fu infine respinta a favore di una concezione secondo la quale la costituzione doveva essere creata *ex novo* con un atto della volontà nazionale sovrana, in accordo con i principi astratti del diritto politico. Il corso del dibattito rivelò la dinamica ideologica che sarebbe stata il motore degli avvenimenti rivoluzionari futuri: quel problema insolubile che veniva posto dall'istituzione e dal mantenimento di una forma di governo che fosse in relazione diretta, immediata e costante con la volontà generale.

I principali portavoce del Comitato costituzionale, Lally-Tollendal e Mounier, cercarono una posizione intermedia, a metà strada tra storia e filosofia. Per loro, la rivoluzione significava la rigenerazione di un ordine politico esistente, attraverso la soppressione degli abusi, e non la costruzione di un ordine radicalmente nuovo. Ai loro occhi, l'idea secondo la quale l'Assemblea era stata incaricata, in quanto Convenzione nazionale, di esercitare il diritto del popolo francese a decidere della propria costituzione *ex novo* era un puro nonsenso: essa presupponeva la concezione assurda di una società che fosse esistita prima del governo, prima delle leggi, prima dei magistrati. Nulla era loro più estraneo dell'idea della rivoluzione come momento fondatore nel quale tutte le istituzioni esistenti si trovassero sospese davanti alla volontà generale; non potevano neppure immaginarla come il "momento zero" in cui la società esisteva anteriormente alla propria forma di governo, e indipendentemente da essa. L'Assemblea nazionale, sottolineavano Lally-Tollendal e Mounier, era stata convocata da un re la cui autorità precedeva la sua; i suoi membri avevano ricevuto il mandato di agire, di concerto con la corona, per impedire alla monarchia di degenerare nel dispotismo. Il monarca esisteva e possedeva un potere che preesisteva alla costituzione; doveva dunque necessariamente essere parte attiva nella sua istituzione: "Essendo interessato alle disposizioni della costituzione, essendo incaricato di farla osservare, avendo un potere anteriore che essa deve regolare, e non distruggere, è necessario che egli la firmi e la ratifichi." Inoltre, sosteneva Mounier, se era vero che il re non poteva rifiutare una costituzione, qualunque essa fosse, poteva tuttavia richiedere delle modifiche prima di dare il proprio consenso a quella che proponeva l'Assemblea; egli aveva così, storicamente, il diritto di esercitare una specie di veto sospensivo sull'instaurazione della costituzione.

In tal modo, i portavoce del Comitato difendevano le loro proposte come conformi alla natura stessa del governo monarchico che la nazione aveva storicamente scelto e che incaricava ora i suoi deputati di consolidare; ma anche come una maniera di perfezionare questa forma di governo ereditata alla luce dell'esperienza storica e della ragione pratica. Ai loro occhi, l'esperienza era rappresentata prima di tutto dall'esempio inglese, con in più l'apporto delle recenti scelte costituzionali americane; la ragione era costituita da una parte dalle tesi di Montesquieu, Blackstone e Delolme, dall'altra da

quelle di Adams e Livingstone. Tutti quanti, testi ed esperienze, suggerivano che, per evitare l'arbitrio e gli abusi, il potere dovesse essere necessariamente diviso; che le passioni dovessero essere combattute l'una mediante l'altra, e gli interessi controbilanciati; che non vi è nulla di più pericoloso del potere di un'Assemblea legislativa unitaria, sempre soggetta alle passioni e ai capricci, e mai tenuta a rispettare nel lungo periodo le sue stesse decisioni. Di qui la necessità di una distribuzione e di un equilibrio dei poteri: da un lato un potere legislativo forte, unito nella persona del monarca, e dall'altro un potere legislativo diviso tra il monarca e due Assemblee rappresentative. La chiave di questo sistema era l'assegnazione al re di un diritto di veto in materia legislativa. Senza di esso non poteva esservi equilibrio tra esecutivo e legislativo, e non esisteva alcun mezzo per risolvere un conflitto tra il senato e la camera dei rappresentanti. Senza di esso, sosteneva Mounier, il re non sarebbe stato parte integrante del corpo legislativo, ma semplicemente "un magistrato ai suoi ordini...; il governo non sarebbe più monarchico, ma repubblicano".

Formula rivelatrice. Infatti, al centro delle tesi del Comitato, c'era una preoccupazione molto profonda di limitare le implicazioni del principio della sovranità della nazione così come era stato proclamato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo. "So che il principio della sovranità risiede nella nazione..." riconosceva Mounier. "Ma essere il principio della sovranità ed esercitare la sovranità sono cose molto diverse." Per i portavoce del Comitato, il potere sovrano trovava la propria origine e la propria giustificazione nella nazione; ma non poteva essere esercitato dalla nazione direttamente, né in modo unitario. Per essi solo l'equilibrio dei poteri garantito attraverso l'esistenza di un veto assoluto del re avrebbe potuto assicurare un governo conforme agli interessi del popolo, impedendo l'arbitrio inerente alla tirannia della moltitudine. In ultima analisi, sebbene essi facessero appello occasionalmente al vocabolario della volontà generale, non potevano concepire la volontà generale che come la risultante finale di un equilibrio tra volontà particolari. Mancava loro ciò che dava un fondamento di diritto a quest'idea nella sua formulazione rousseauiana, ossia il postulato di una volontà unitaria innata nella nazione stessa, prima dell'esistenza di qualsiasi governo.

Ora, niente sembrava più erroneo ai principali oppositori del Comitato – Salle, Pétion, Grégoire, Rabaut-Saint-Étienne e Sieyès – di questo abbandono del principio della sovranità della nazione a vantaggio di un linguaggio delle passioni e degli interessi, e dell'equilibrio dei poteri. Definirli rousseauiani non vuol dire che essi si fossero dichiarati esplicitamente seguaci di Rousseau (in questi dibattiti i riferimenti al cittadino di Ginevra sono rari) né che s'ispirassero su ogni punto alle tesi del *Contratto sociale*; del resto, con questo criterio, lo stesso Rousseau difficilmente potrebbe essere considerato un rousseauiano, poiché, messo di fronte a problemi politici immediati (come nelle *Considérations sur le gouvernement de Pologne*), non aveva esitato a modificare le proprie tesi, in particolare quella sulla questione della rappresentanza. Eppure Mounier non aveva completamente torto attribuendo all'influenza rousseauiana l'opposizione alle proposte del Comitato costituzionale: "Noi invochiamo ciecamente le massime di un filosofo che credeva che gli inglesi fossero liberi solo quando nominavano i loro rappresentanti, e che considerava la rappresentanza una forma di schiavitù." Gli oppositori più eloquenti del modello costituzionale inglese erano rousseauiani nel senso che

(e nella misura in cui) collocavano i problemi costituzionali di fronte ai quali si trovava l'Assemblea nel contesto di un'interpretazione massimalista della volontà generale. Erano rousseauiani nel senso che chiedevano l'istituzione di una costituzione *ex novo*, in quanto espressione diretta della sovranità della volontà generale. Erano rousseauiani inoltre nella misura in cui ritenevano che lo scopo di una tale costituzione fosse di assicurare l'esercizio permanente della sovranità della nazione sulla base della volontà generale. E, a eccezione di Sieyès, che su questo punto usava un linguaggio molto diverso, erano rousseauiani anche nel senso che percepivano il rapporto tra la volontà generale e la pratica della rappresentanza (inevitabile in un grande stato) come di natura essenzialmente problematica; e a un tale problema l'esistenza di un veto sospensivo del re poteva offrire una soluzione.

Coloro che erano contrari alle proposte del Comitato cercarono dunque di dare all'articolo III della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino tutto il suo significato rousseauiano. "Pur convenendo sul principio che la sovranità risiede nella nazione...", sottolineava Salle, i difensori del veto illimitato "insistono a dire che l'utilità pubblica, più imperiosa del principio, esige ch'esso sia alterato; che è utile, soprattutto, agire a vantaggio del popolo francese, perché non è un popolo nuovo; che esso è abituato a esser dominato;... e che è molto pericoloso lasciargli la pienezza dei suoi diritti". Per Salle, invece, i francesi non erano più schiavi invecchiati con le catene, ma un popolo rigenerato dall'atto stesso della rivoluzione. "I francesi oggi sono tutto ciò che possono essere." Altri tra i "rousseauiani" erano convinti che fossero ancora necessarie buone leggi per trasformare i sudditi in cittadini. Ma qualunque fosse la loro idea su questo punto, la loro stessa concezione del movimento rivoluzionario vietava loro di accettare l'idea secondo la quale doveva essere richiesta una qualsiasi forma di consenso regio alla costituzione. In quanto potere costituito, la monarchia doveva essere ricreata dalla costituzione e non poteva quindi avere parte nella sua creazione, la quale non poteva essere altro che opera dell'Assemblea nazionale che doveva agire come convenzione costituzionale dotata da quelli che l'avevano eletta del potere costituente di istituire *ex novo*. "Incaricati dai nostri mandati di aggiornare la costituzione, o di crearne una nuova sulle macerie dell'antica," proclamava Grégoire, "esercitiamo in questo momento il potere costituente."

In questa prospettiva rivoluzionaria, c'era dunque poco da apprendere sul compromesso storico tra interessi particolari sul quale era fondata la costituzione inglese. Avendo recuperato tardivamente la propria libertà, i francesi possedevano ora un vantaggio di cui gli inglesi erano privi nella loro lunga ricerca della libertà: potevano sistemare contemporaneamente tutte le parti della loro costituzione. In quel momento cruciale in cui bisognava fare una scelta politica, erano i principi filosofici, e non l'esperienza storica, che avrebbero svolto il ruolo decisivo. "La storia che s'invoca troppo spesso è un arsenale in cui ciascuno si rifornisce di armi di tutti i tipi..." insisteva Grégoire. "La molteplicità dei fatti, invece di rinforzare un principio, spesso non fa che constatare la violazione dei principi." E di tutti questi principi, il più fondamentale è la sovranità della volontà generale della nazione.

Per i seguaci di Rousseau, la sovranità della nazione non significava solo che la nazione era la fonte ultima di ogni potere, ma che questo potere risiedeva direttamente e in modo inalienabile nella volontà generale. Rabaut si faceva interprete di un'opinione molto diffusa quando sottolineò le conse-

guenze di questa concezione massimalista del principio della sovranità della nazione. La prima era la sostituzione dell'equilibrio dei poteri, caratteristica del modello inglese, con la dicotomia rousseauiana tra potere legislativo del sovrano e autorità delegata dell'esecutivo: "Ciò che il sovrano concede, è sovrano e autorità delegata dell'esecutivo; quel che conserva, è la legislazione." La seconda conseguenza era che il carattere unitario della volontà sovrana implicava logicamente la necessità di una legislatura unitaria. "Il sovrano è uno e semplice, perché è la riunione di tutti, nessuno escluso: quindi il potere legislativo è uno e semplice: e se il sovrano non può essere diviso, non può essere diviso neppure il potere legislativo." Ma questa facile equazione fra una legislazione unitaria e una volontà nazionale unitaria non poteva nascondere ai rousseauiani il problema spinoso della necessità della rappresentanza in una nazione popolosa: infatti, bisognava garantire (a dispetto della tesi del *Contratto sociale*) che una legislatura eletta esprimesse effettivamente la volontà generale anziché i propri interessi corporativi. Costretti a riconoscere che "le decisioni dei rappresentanti della nazione possono non essere sempre quelle della nazione stessa, e che possono errare", i principali rappresentanti della corrente rousseauiana all'Assemblea si pronunciarono a favore dell'idea di un veto regio sospensivo. Inteso non come l'atto di un co-legislatore, ma come un incarico specifico che spettava al re nella sua funzione esecutiva, il veto sospensivo doveva funzionare come un appello al popolo in caso di sospetta non coincidenza tra la volontà del legislatore e la volontà generale. Il veto divenne dunque la chiave della riconciliazione rivoluzionaria fra la sovranità della nazione e il governo rappresentativo. In pieno accordo con "la natura di un governo nel quale la sovranità non può esercitarsi che attraverso dei mandatari...", sosteneva Salle, "questo diritto conserva al popolo la sua sovranità, senza nessun inconveniente".

In questa concezione il veto sospensivo è soltanto un meccanismo che permette di far direttamente appello al popolo nelle assemblee primarie - considerate l'espressione ultima della volontà generale - contro la volontà particolare del corpo dei rappresentanti. In essa si vedono riflesse sia l'accettazione da parte dei rousseauiani della necessità di una rappresentanza in un grande stato sia la loro persistente diffidenza nei confronti di una simile rappresentanza. Ma questo tipo di appello diretto al popolo era realmente possibile? Tra coloro che pensavano di no, si trovava non solo Mounier, ma anche Sieyès, il teorico che si era dato da fare più di ogni altro per introdurre nei dibattiti dell'Assemblea il concetto rousseauiano di sovranità della nazione. Sieyès si oppose appassionatamente a ogni forma di veto regio, assoluto o sospensivo che fosse. E la base della sua opposizione al veto sospensivo era proprio l'incompatibilità dell'idea di appellarsi al popolo con il principio della sovranità della nazione e con l'istituto della rappresentanza.

Poiché la volontà degli elettori in un baliato è necessariamente una volontà particolare in rapporto alla volontà della nazione nel suo insieme, sottolineava Sieyès, ne consegue che un deputato, nella sua funzione di rappresentante della nazione, non può mai essere sottomesso a questa volontà particolare. Sottolineando che non era possibile opporsi a una decisione legislativa dei rappresentanti della nazione facendo appello all'insieme dei baliati, considerati come costituenti il corpo della nazione nel suo insieme, Sieyès confutava la tesi dei fautori del veto sospensivo. "So che a forza di distinzioni da una parte, e di confusione dall'altra, si è arrivati a considerare il voto nazionale come se

potesse essere qualcosa di diverso dal voto dei rappresentanti della nazione," sosteneva Sieyès, "come se la nazione potesse parlare altrimenti che attraverso i suoi rappresentanti. Qui i falsi principi diventano estremamente pericolosi." Considerato che la democrazia diretta era impossibile in una nazione così popolata come la Francia, un appello al popolo avrebbe assunto necessariamente la forma di un appello a un aggregato di comunità particolari, piuttosto che a un corpo comune di cittadini. Ciò avrebbe condotto "niente meno che a spezzare, a frantumare, a straziare la Francia in un'infinità di piccole democrazie che si potrebbero tenere unite solo con i legami di una confederazione generale". Se la Francia doveva continuare a essere un corpo politico unico, animato da una volontà generale unitaria, quest'ultima non poteva esprimersi che attraverso l'Assemblea nazionale. "Il popolo o la nazione non possono avere che una voce, quella della legislatura nazionale... Quindi l'espressione *appello al popolo* è sbagliata oltre che priva di senso politico. Il popolo, lo ripeto, in un paese che non è una democrazia (e la Francia non potrebbe esserlo), il popolo non può parlare, non può agire che attraverso i suoi rappresentanti."

Da questo punto di vista, Sieyès – il solo tra i membri dell'Assemblea che esprimesse una teoria coerente della rappresentanza – andava molto al di là dell'opinione più convenzionalmente rousseauiana, del governo rappresentativo come soluzione di ripiego, alternativa alla democrazia che la legge imperiosa del numero imponeva in uno stato molto popolato. Nella concezione di Sieyès, il carattere unitario della volontà generale implicava non solo che quest'ultima non poteva esprimersi che nel quadro di un'Assemblea nazionale unitaria, ma anche che questa volontà non poteva esistere al di fuori dell'Assemblea. In un linguaggio molto diverso, vedeva d'altra parte nella pratica della rappresentanza una conseguenza naturale della divisione del lavoro nella società moderna, un mezzo per estendere al campo politico i benefici del progresso sociale promosso dall'Illuminismo. Poiché nella società moderna la grande maggioranza degli uomini non può essere composta che da "macchine da lavoro" aggiogate al loro dovere quotidiano, è nel loro interesse affidare il lavoro legislativo a coloro che godono di maggior tempo libero, di istruzione e di discernimento, "molto più in grado di loro stessi di conoscere l'interesse generale e d'interpretare a questo riguardo la loro volontà." Per Sieyès l'accento posto sulle disuguaglianze nelle capacità intellettuali è un tratto essenziale della teoria della rappresentanza e rende incoerente l'idea di un appello al popolo. Rappresentanti scelti per esercitare una funzione sociale sulla base del loro superiore discernimento non possono prendere decisioni razionali se sono costretti a conformarsi alle volontà di coloro che li hanno eletti; e non è possibile fare appello, contro la loro formulazione illuminata, all'insieme delle volontà male informate e particolari che si esprimono nelle assemblee primarie.

Così nei dibattiti costituzionali di fine agosto e di inizio di settembre 1789 i deputati dovettero optare fra tre opzioni. O pronunciarsi a favore della costituzione storica migliorata, nella quale autorità regia e rappresentanza nazionale si controbilanciassero fra loro in un complesso equilibrio dei poteri; o creare una costituzione radicalmente nuova sulla base del principio della sovranità della nazione, con una divisione radicale tra un'Assemblea legislativa unica e un esecutivo ad essa subordinato rappresentato dalla corona, e il veto sospensivo come meccanismo cruciale capace di riconciliare la teoria della volontà

generale con la pratica della rappresentanza. O, infine, realizzare la variante proposta da Sieyès: una costituzione anch'essa elaborata *ex novo* mediante un atto della nazione sovrana, ma nella quale l'ultima espressione della volontà generale non risiedesse in un appello alla volontà del popolo così come si esprimeva nelle assemblee primarie, bensì nella deliberazione razionale del corpo unitario dei rappresentanti. Nel corso delle contrastate votazioni svoltesi a metà di settembre, che conclusero questi dibattiti dominati da grande passione e accanimento, le tesi di Sieyès contrarie al veto sospensivo non ebbero un peso maggiore di quelle di Mounier a favore del veto assoluto. L'Assemblea respinse le raccomandazioni del Comitato costituzionale favorevoli a una suddivisione e a un equilibrio dei poteri garantiti da un veto regio assoluto, e si pronunciò a favore di un Corpo legislativo unico, di un esecutivo subordinato, rappresentato dalla corona, e di un veto regio sospensivo. Decisioni che ebbero conseguenze enormi sulla natura e la dinamica della rivoluzione francese.

Una prima conseguenza delle scelte costituzionali effettuate a metà settembre 1789 è il trionfo della definizione radicale e rousseauiana della costituzione. Se sussistevano ancora dubbi su questo punto, furono ben presto dissipati dagli avvenimenti delle giornate di ottobre, che regolarono una volta per tutte il problema di sapere se fosse necessaria o meno una forma di consenso da parte del re alla costituzione. Il 1° ottobre, sollecitato dall'Assemblea ad accettare la Dichiarazione dei diritti e gli articoli della costituzione già adottati, Luigi XVI il 5 ottobre rispose dando la sua "adesione" – e non la sua "accettazione" – con la riserva esplicita che la costituzione, una volta completata, conservasse al monarca il potere esecutivo nella totalità delle sue prerogative. Questa risposta condizionale fu giudicata inaccettabile e addirittura "ambigua e insidiosa" da molti deputati, i quali sottolinearono che, lasciando intatta la possibilità che il re in seguito modificasse o respingesse, e quindi distruggesse, la costituzione, essa minacciava di sovvertire la libertà, di restaurare il dispotismo e di annientare il principio stesso della sovranità della nazione. "La risposta del re è distruttiva, non solo dell'intera costituzione, ma anche del diritto nazionale ad avere una costituzione..." dichiarava Robespierre; "Colui che può imporre una condizione a una costituzione ha il diritto di impedire questa costituzione; egli mette la propria volontà al di sopra del diritto della nazione." Pétion a sua volta riaffermò la supremazia del potere costituente sul potere costituito, respingendo perfino la nozione della costituzione come patto reciproco tra il re e la nazione: "Si dice che vi sia un contratto sociale tra il re e la nazione. Io nego questo principio. Il re non può che governare secondo le leggi che la nazione gli presenta." Convinta da queste tesi, l'Assemblea – proprio poco prima che la delegazione di donne venuta da Parigi facesse la sua comparsa – votò che si chiedesse al re di dare agli articoli della costituzione la sua "accettazione pura e semplice". La richiesta dell'Assemblea fu portata al castello, contemporaneamente alla richiesta di pane da parte delle donne, da una delegazione comune di rappresentanti e di manifestanti, e Luigi XVI, sotto la minaccia della violenza popolare, l'accettò. Anche se l'Assemblea costituente ci metterà ancora due anni per terminare il suo lavoro, l'essenziale della rivoluzione costituzionale fu compiuto allora. Luigi XVI (la nuova designazione è decisa dall'Assemblea tre giorni

dopo) è diventato re dei francesi non solo "per grazia di Dio", ma "per legge costituzionale dello stato". Partita con l'idea di stabilire le forme di una costituzione monarchica tradizionale, la Costituente era dunque arrivata all'atto decisivo consistente nel creare una monarchia costituzionale istituita e organizzata sulla base del principio della sovranità della nazione.

Ma se una costituzione poteva essere creata *ex novo* in accordo con il principio della sovranità della nazione, non poteva anche essere abolita e sostituita secondo lo stesso principio? E se l'azione popolare poteva imporre l'accettazione di principi costituzionali in nome della nazione, non poteva anche imporre la loro revisione o il loro ripudio una volta che fossero stati accettati? Due anni dopo, fu questa la principale preoccupazione della maggioranza dei deputati, quando, nell'atmosfera antipopolare che regnava dopo la fuga del re a Varennes e il massacro del Campo di Marte, l'Assemblea decise la forma dei futuri cambiamenti costituzionali. Mentre l'Assemblea aveva dichiarato nella costituzione del 1791 che "la nazione ha il diritto imprescrittibile di cambiare la sua costituzione", essa aggiunse un "tuttavia" gravido di conseguenze: il diritto alla revisione poteva riguardare solo articoli precisi "di cui l'esperienza avesse fatto sentire gli inconvenienti"; inoltre una simile revisione era possibile solo nel caso in cui tre legislature successive si fossero pronunciate in suo favore, e l'Assemblea di revisione dovesse essere composta della quarta legislatura aumentata di membri scelti espressamente per questo compito. Quando si fosse verificato il bisogno di un cambiamento costituzionale, la volontà generale doveva essere espressa, in condizioni ben precise, dallo stesso Corpo legislativo. Avendo dato il libero corso al principio della sovranità della nazione, l'Assemblea nazionale ora non sapeva più come mantenerlo entro limiti determinati.

Una seconda conseguenza delle decisioni prese dall'Assemblea alla metà di settembre del 1789 doveva ulteriormente complicare il problema. Poiché, pur accettando nei fatti il principio secondo il quale i deputati istituivano una costituzione attraverso un atto di volontà sovrana, essi avevano nello stesso tempo respinto il suggerimento di Sieyès di collocare chiaramente nel corpo dei rappresentanti della nazione l'espressione della sovranità della nazione. I deputati avevano dunque optato, in realtà, per la più instabile delle tre soluzioni che erano state loro proposte, e cioè per la combinazione molto problematica del principio di Rousseau della sovranità inalienabile dalla volontà generale e dalla pratica della rappresentanza. Il veto sospensivo del re era destinato a colmare il fossato tra sovranità e rappresentanza, permettendo un ultimo appello al popolo. Nella pratica, moltiplicando i potenziali candidati all'espressione della volontà generale, non faceva che complicare il problema che si era pensato dovesse risolvere.

Così, quando la costituzione del 1791 fu finalmente adottata, essa nascondeva una contraddizione, suscettibile di produrre un'impasse costituzionale. Per proteggere la sovranità nazionale dai pericoli della rappresentanza, permetteva al monarca di far uso del suo diritto di veto contro i decreti legislativi – e quindi di paralizzare l'Assemblea – per la durata di due legislature. Ma per proteggere la costituzione stessa dai pericoli di un'azione popolare condotta in nome della sovranità della nazione, essa richiedeva all'Assemblea un periodo di tre legislature per poter rivedere la costituzione. Queste disposizioni spiegano il conflitto tra i principi di costituzionalità e

quelli di sovranità della nazione che scoppiò nel corso delle settimane che precedettero la rivoluzione del 10 agosto 1792.

A causa del diritto di veto, la costituzione del 1791, osservava Brissot, poteva funzionare solo con "un re rivoluzionario". Così, non appena risultò, nella primavera del 1792, che l'esercizio del diritto di veto da parte di Luigi XVI si opponeva alla volontà sovrana della nazione, invece di permetterle di realizzarsi, fu in pericolo non solo il monarca, ma la costituzione stessa. Mentre le crescenti richieste popolari di una sospensione o di una deposizione del re si appellavano al principio della sovranità della nazione, esse erano denunciate all'Assemblea come sovversive nei confronti di una costituzione che non aveva previsto nulla per questo genere di circostanze. I deputati insistevano sul fatto che la costituzione poteva essere salvata solo con mezzi costituzionali; ma non riuscivano a mettersi d'accordo sulla natura di questi mezzi. E, mentre i politici tergiversavano, le richieste popolari di un'azione contro il re furono seguite da sollecitazioni per un immediato cambiamento della costituzione – sollecitazioni che includevano anche un rifiuto delle disposizioni restrittive stabilite dalla costituzione del 1791 in materia di revisione costituzionale. Nel denunciare queste disposizioni durante la seduta del 25 luglio 1792 come una supplementare dimostrazione del fatto che "tutti i popoli della terra non hanno mai potuto delegare per un momento la loro sovranità, senza che coloro ai quali l'hanno delegata abbiano cercato di asservirli", Isnard, d'accordo su questo punto con Chabot, sostenne che "il popolo francese avrà sempre il diritto incontestabile di cambiare la sua costituzione, quando lo giudicherà opportuno". Il 4 agosto una famosa risoluzione della sezione di Mauconseil proclamò che era impossibile salvare la libertà con mezzi costituzionali, e annunciò che la costituzione stessa non poteva più essere considerata un'espressione della volontà generale. Nella stessa logica, una petizione presentata al Campo di Marte dichiarò nulle le decisioni prese dall'Assemblea costituente dopo la fuga di Varennes e fece appello, contro la costituzione del 1791, ai principi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Presentata all'Assemblea il 6 luglio, questa petizione reclamava la deposizione del re, l'elezione di una Convenzione costituzionale e un programma di mobilitazione rivoluzionaria; la giustificazione per tutto ciò era che "la patria è in pericolo, rientriamo nella rivoluzione". Il 10 agosto 1792 la demolizione della Costituzione del 1791 non era altro che la logica conseguenza di questo appello a riprendere la rivoluzione.

Rovesciata la monarchia, il governo della Francia divenne radicalmente provvisorio, molto prima che la Convenzione avesse formalmente dichiarato, il 10 ottobre 1793, che il governo sarebbe rimasto "rivoluzionario fino alla pace". La riaffermazione rivoluzionaria della sovranità della nazione effettuata il 10 agosto 1792 aprì di nuovo uno spazio concettuale tra rivoluzione e costituzione – uno spazio che l'Assemblea costituente era stata così ansiosa di chiudere quando, concludendo i propri lavori, neppure un anno prima, aveva dichiarato che la rivoluzione e la costituzione erano state ultimate. E proprio in questo periodo di vuoto avrebbe preso forma il Terrore, prima che sorgessero nuovi tentativi di indirizzare ancora una volta la rivoluzione verso un'espressione costituzionale.

Tutto questo suggerisce che le scelte costituzionali operate dall'Assemblea nazionale alla metà di settembre del 1789 ebbero una terza e ultima conseguenza. Nella misura in cui, accettando il veto sospensivo, l'Assemblea re-

spingeva le tesi di Sieyès in favore di una teoria della rappresentanza fondata sulla divisione del lavoro, essa rifiutava in realtà un discorso del sociale, fondato sul riconoscimento di una distribuzione disuguale della ragione, delle funzioni e degli interessi, in favore di un discorso del politico fondato sulla teoria della volontà generale unitaria. Per dirlo nei termini più generali possibili, l'Assemblea optava per il linguaggio della volontà politica piuttosto che per quello della ragione sociale, per quello dell'unità piuttosto che per quello della diversità, per quello della virtù civica piuttosto che per quello del commercio, per quello della sovranità assoluta anziché per quello dei diritti dell'uomo. Il che significa che a lungo termine optava per il Terrore.

KEITH MICHAEL BAKER

ORIENTAMENTO BIBLIOGRAFICO

- CARCASSONNE, ELIE, *Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIII^e siècle*, Paris, Presses universitaires de France, 1927.
 DUCLOS, PIERRE, *La notion de Constitution dans l'oeuvre de l'Assemblée constituante de 1789*, Paris, Dalloz, 1932.
 EGRET, JEAN, *La révolution des notables. Mounier et les monarchiens, 1789*, Paris, Armand Colin, 1950.
 LEMAIRE, ANDRÉ, *Les lois fondamentales de la monarchie française d'après les théoriciens de l'ancien régime*, Paris, 1907.
 VALENSISE, MARINA, "La constitution française", in Keith M. Baker (sotto la dir. di), *The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture*, t. 1, *The Political Culture of the Old Regime*, Oxford, Pergamon Press, 1987.

RINVII

Assemblee rivoluzionarie	Bonaparte	Diritti dell'uomo
Montesquieu	Rivoluzione americana	Robespierre
Rousseau	Sieyès	Sovranità
Stati generali		

COSTITUZIONE CIVILE DEL CLERO

Approvata col voto del giugno 1790, la costituzione civile del clero riunì l'insieme delle nuove disposizioni mediante le quali l'Assemblea costituente aveva voluto riorganizzare in termini temporali la chiesa di Francia, in tal modo ponendo la duplice problematica dei rapporti tra chiesa e stato della nuova Francia da un lato, e delle relazioni tra chiesa e papato dall'altro. Il voto e il testo in questione costituiscono dunque una data fondamentale nella storia politica e religiosa della rivoluzione, in quanto segno *par excellence* del divorzio intervenuto tra la rivoluzione e la tradizione cattolica, rottura che avrebbe creato un profondo iato in seno all'opinione pubblica e fornito le prime truppe alla controrivoluzione.

Vero è che se ne possono individuare le origini già nell'estate del 1789, dal momento che la chiesa cattolica fu la grande perdente delle riforme di quella stagione e dell'autunno successivo. Il 4 agosto venne presa di mira come proprietaria di diritti "feudali" che però, in forza della legge consuetudinaria, dovevano esserle rimborsati. Più onerosa fu, nelle giornate successive, la soppressione delle decime, questa volta senza indennizzo, in contrasto con la regola cui ci si attenne per tutti gli altri diritti aboliti: eccezione che scandalizzò Sieyès, vessillo dell'uguaglianza davanti alla legge, e che Mirabeau giustificò quale contropartita del carattere pubblico dei servizi resi dalla chiesa: se la decima era un contributo troppo costoso per servire a finanziare l'educazione e l'assistenza, la nazione aveva il diritto di disporne a proprio piacimento.

Ma il peggio doveva ancora venire: la chiesa era destinata a pagare anche il deficit che stava all'origine della convocazione degli Stati generali. Il 2 novembre 1789, su proposta di Talleyrand, vescovo di Autun, l'Assemblea "metteva a disposizione della nazione" i beni del clero onde utilizzarli per rimborsare il debito nazionale. E ancora una volta, i motivi addotti si rifacevano alla nozione di servizio pubblico: la chiesa non doveva essere considerata come vera e propria proprietaria, ma quale semplice usufruttuaria di quei beni, destinati a permetterle di assolvere a funzioni di per sé revocabili. Del resto, una confisca del genere non era certo inedita nella storia d'Europa, dal momento che la corona d'Inghilterra e i sovrani tedeschi vi avevano già fatto ricorso sotto il vessillo del protestantesimo e Giuseppe II, cognato di Luigi XVI, ne aveva fornito un esempio più recente in nome del despotismo illuminato. Nel caso francese, gli uomini del 1789, che non erano particolarmente anticlericali e nel complesso per nulla antireligiosi, presero due piccioni con